

Codice A1817A

D.D. 28 febbraio 2018, n. 563

Nulla osta ai soli fini idraulici per occupazione di area demaniale e il posizionamento di un pontile misto con prima parte fissa e seconda galleggiante collegati da passerella e contestuale rimozione del pontile esistente in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Lesa (NO) interessante e antistante all'area censita al N.C.T. mapp. 943 del Fg. 13. Richiedente: Sig. Lamb Mark.

In data 31/01/2018 con nota protocollo n° 763 (prot. di ricevimento n. 7708/A1817A del 14/02/2018) il Sig. Lamb Mark, ha presentato, tramite l'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza inerente il nulla osta ai soli fini idraulici per occupazione di area demaniale e il posizionamento di un pontile misto con prima parte fissa e seconda galleggiante collegati da passerella e contestuale rimozione del pontile esistente in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Lesa (NO) interessante e antistante all'area censita al N.C.T. mapp. 943 del Fg. 13.

All'istanza non sono allegati gli elaborati grafici pervenuti ma sono allegati i files degli elaborati grafici trasmessi via PEC in data 26/02/2018 (nostro prot. di ricevimento n° 9552/A1817A del 26/02/2018) in sostituzione dei pervenuti (solo dal punto di vista della firma digitale al posto del cartaceo) ed ad integrazione richiesti il giorno del sopralluogo a firma dell'Arch. Manzetti Roberto in base al quale è prevista l'occupazione dell'area e i relativi interventi di che trattasi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame gli elaborati presentati, l'occupazione delle aree in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i..

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore;

determina

che nulla osta ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché al Sig. Lamb Mark possa essere rilasciata l'autorizzazione per occupazione di area demaniale e il posizionamento di un pontile misto con prima parte fissa e seconda galleggiante collegati da passerella e contestuale rimozione del pontile esistente in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Lesa (NO) interessante e antistante all'area censita al N.C.T. mapp. 943 del Fg. 13.

L'occupazione dovrà essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei files degli elaborati grafici allegati all'istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente

dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere stesse;
- 2) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (tenendo in considerazione intensità, direzione, etc. del vento) e dalle imbarcazioni;
- 3) il sistema di ancoraggio del pontile galleggiante dovrà essere di lunghezza sufficiente o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permetterne il galleggiamento sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del Lago inoltre dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
- 4) gli ancoraggi dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati;
- 5) il pontile dovrà risultare conforme alle norme contenute nel "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002 ed essere assicurato in modo che il suo ancoraggio non venga meno e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
- 6) il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente nulla osta;
- 7) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
- 8) il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
- 9) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geol. Ing. Mauro SPANO')